

Roma 25 luglio 2018

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI  
TERRITORIALI  
ALLE UNIONI REGIONALI  
AI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
AI COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE FEDERALE  
AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LAVORO  
E WELFARE  
AI PRESIDENTI DEGLI ENTI COLLATERALI  
AI COMPONENTI DEL COORDINAMENTO GRUPPO  
GIOVANI  
AI COMPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE DI  
COORDINAMENTO GRUPPI PENSIONATI  
ALLE COMPONENTI DEL GRUPPO MINERVA  
AI COORDINATORI DEI COORDINAMENTI  
NAZIONALI DI RSA

Loro sedi e loro indirizzi

**OGGETTO: ACCORDO TRA FEDERCASA (GIA' CISPEL) E  
FEDERMANAGER PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL PER I DIRIGENTI  
DELLE AZIENDE DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE (EX IACP)**

Con il verbale di accordo sottoscritto in data odierna, FEDERCASA (Federazione Italiana per la casa - già CISPEL) e FEDERMANAGER hanno definito il nuovo CCNL che contiene la disciplina organica del rapporto di lavoro dei dirigenti delle aziende di edilizia pubblica residenziale (ex IACP).

A tale proposito si ricorda che ai dirigenti delle aziende di edilizia pubblica residenziale ex IACP, sino ad oggi, veniva applicato il CCNL sottoscritto tra FEDERMANAGER e CISPEL che, tuttavia, non è più operativa, a livello nazionale, come soggetto contrattuale.

Con la sottoscrizione del presente accordo, FEDERCASA, che già sottoscrive il contratto di lavoro applicato agli altri lavoratori del settore, assume la rappresentanza datoriale per la sottoscrizione del CCNL che definisce la disciplina contrattuale per i dirigenti delle aziende ex IACP.

L'accordo in parola, che si allega alla presente (All\_1), stabilisce che, come avvenuto in passato, il contratto collettivo di riferimento è quello attualmente vigente tra ConfServizi e Federmanager fatte salve esclusivamente le specifiche eccezioni condivise dalle parti che sono allegate allo stesso accordo.

Le suddette eccezioni costituiscono delle modifiche migliorative rispetto a quanto stabilito dal vigente CCNL ConfServizi-Federmanager in materia di indennità supplementare in caso di licenziamento ingiustificato (art. 29) e di preavviso in caso di licenziamento (art. 35).

Infine, si evidenzia che il nuovo contratto collettivo entrerà in vigore senza soluzione di continuità rispetto a quello disdetto ed avrà scadenza al 31 dicembre 2020, salve eventuali indicazioni specificate nei singoli articoli del contratto di riferimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE



Mario Cardoni

All\_1

## VERBALE DI ACCORDO

Roma, 24 luglio 2018

*tra*

FEDERCASA (Federazione Italiana per la casa – già CISPEL)

e

FEDERMANAGER (Federazione Nazionale dei manager delle aziende produttrici di beni e servizi)

premesso che:


- per i dirigenti delle aziende di edilizia pubblica residenziale ex IACP si applica il CCNL sottoscritto tra Cispel-Federmanager;
- Cispel, a livello nazionale, è una Confederazione di fatto non più operativa;
- Federcasa ha chiesto a Federmanager di assumere la rappresentanza datoriale per la sottoscrizione del ccnl per i dirigenti delle aziende in argomento;

si stabilisce che, come avvenuto in passato, il contratto collettivo di riferimento è quello attualmente stipulato tra ConfServizi e Federmanager fatte salve esclusivamente le specifiche eccezioni condivise dalle parti e indicate al presente accordo (Allegato n.1) e si conviene di procedere alla sottoscrizione, tra Federcasa (già CISPEL) e Federmanager, di un contratto collettivo di lavoro per definire la disciplina organica del rapporto di lavoro dei dirigenti delle aziende di edilizia pubblica residenziale (ex IACP).

Il nuovo contratto collettivo entrerà in vigore, senza soluzione di continuità rispetto a quello vigente, dopo la sottoscrizione delle Parti e avrà scadenza al 31 dicembre 2020, salve particolari indicazioni specificate nei singoli articoli.

FEDERCASA (già CISPEL)

All\_1



FEDERMANAGER



**ALLEGATO 1 al Verbale di Accordo Federcasa (già CISPEL) e Federmanager del 24 luglio 2018**

*Omissis....*

**Art. 29 - Collegio arbitrale**

*Omissis....*

- a) fino a due anni di anzianità aziendale quattro mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
- b) oltre a due e sino a sei anni di anzianità aziendale, da 6 a 10 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
- c) oltre i sei e sino a dieci anni di anzianità aziendale, da 10 a 14 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
- d) oltre i dieci e sino a quindici anni di anzianità aziendale, da 14 a 18 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
- e) oltre quindici anni di anzianità aziendale, da 18 a 24 mensilità pari al corrispettivo del preavviso.

Le presenti disposizioni non si applicano nei casi di licenziamento collettivo.

**Art. 35 - Preavviso**

*Omissis....*

- a) mesi 6 di preavviso per i dirigenti fino a due anni di anzianità aziendale;
- b) mesi 8 di preavviso per i dirigenti fino a sei anni di anzianità aziendale;
- c) mesi 10 di preavviso per i dirigenti fino a dieci anni di anzianità aziendale;
- d) mesi 12 di preavviso per i dirigenti oltre dieci anni di anzianità aziendale.

**Art. 42 - Decorrenza e durata**

Il contratto collettivo avrà scadenza il 31 dicembre 2020.

